



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 OZIERI

P.zza Grazia Deledda, 1 - 07014 OZIERI (SS) - Tel./fax 079 7851056 – c.f. 90009090904
SS848002 www.ic1ozieri.gov.it - e-mail: ssic848002@istruzione.it sic848002@pec.istruzione.it

CONTRATTO INTEGRATIVO D' ISTITUTO

Anno scolastico 2025/2026



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 OZIERI
P.zza Grazia Deledda, 1 - 07014 OZIERI (SS) - Tel./fax 079 7851056 - c.f. 90009090904
SS848002 www.ic1ozieri.gov.it - e-mail: ssic848002@istruzione.it ssic848002@pec.istruzione.it

VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA D'ISTITUTO ANNO SCOLASTICO 2025/26

Il giorno 04 Febbraio dell'anno 2026, alle ore 10.20 nell'ufficio del Dirigente Scolastico, presso la sede dell'Istituto Comprensivo di Ozieri si riuniscono, giusta convocazione del Dirigente Scolastico, la RSU dell'Istituto ed il rappresentante di parte pubblica, Dirigente Scolastico Prof. Paolo Carta, per la sottoscrizione definitiva del Contratto Integrativo d'Istituto, a.s. 2025/26.

Tra le parti convenute viene sottoscritto in via definitiva il Contratto Integrativo dell'Istituto Comprensivo di Ozieri per l'a.s. 2025/26.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 40 bis comma 4 e 5 del D.lgs. 165/2001, come modificato dall'art.55 del D.lgs. 150/09, il presente Accordo, unitamente alla Relazione tecnico finanziaria del DSGA, alla Relazione Illustrativa del Dirigente Scolastico, verrà inviato, entro 5 giorni dalla stipula definitiva, all'ARAN e al CNEL e pubblicato sul sito della scuola e all'albo dell'Istituto.

Il presente Contratto Collettivo Integrativo d'Istituto viene sottoscritto tra
PARTE PUBBLICA

Il Dirigente Scolastico Prof. Paolo Carta

PARTE SINDACALE RSU

Ins. Sandra Zambolin – COBAS Scuola Sardegna

Ins. Antonello Barmina - FLC/CGIL

Ins. Pieruccia Farina – ANIEF

Ins. M.Caterina Fadda – ANIEF

Prof.ssa M.Giovanna Arras – CISL

AA Antonio Pisano – UIL Scuola



Per i Sindacati territoriali

TITOLO PRIMO - PARTE NORMATIVA CAPO DISPOSIZIONI GENERALI

f. m

Premessa

Le relazioni sindacali sono improntate al preciso rispetto dei diversi ruoli e responsabilità del dirigente scolastico, delle RSU e delle OO.SS. Esse sono lo strumento per costruire relazioni stabili tra l'amministrazione ed i soggetti sindacali e perseguono l'obiettivo di contemperare il miglioramento delle condizioni di lavoro dei dipendenti con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati alla collettività. La correttezza e la trasparenza dei comportamenti, il dialogo costruttivo e la reciproca considerazione dei rispettivi diritti e obblighi, sono condizione essenziale per il buon esito delle relazioni sindacali, nonché condizione necessaria per la prevenzione e risoluzione dei conflitti: ciò costituisce, pertanto, impegno reciproco delle parti che sottoscrivono l'intesa.

Art.1 - Finalità, campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente Contratto Integrativo è finalizzato al conseguimento di risultati di qualità, efficacia ed efficienza nell'erogazione del servizio scolastico mediante una organizzazione del lavoro del personale docente ed ATA dell'istituto basata sulla partecipazione e sulla valorizzazione delle competenze professionali. L'accordo intende incrementare la qualità del servizio, sostenendo i processi innovativi in atto e garantendo l'informazione più ampia ed il rispetto dei diritti di tutti i lavoratori dell'istituzione scolastica.
2. Il presente Contratto Integrativo, sottoscritto tra il D.S. dell'Istituto Comprensivo di Ozieri e la delegazione sindacale si applica a tutto il personale docente ed ATA in servizio nell'Istituto.
3. Gli effetti del presente contratto decorrono dalla data di stipula. Esso si rinnova tacitamente di anno in anno qualora una delle parti non abbia dato disdetta con lettera raccomandata. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite da un successivo contratto.

Art.2 - Procedure di raffreddamento, conciliazione ed interpretazione autentica

1. In caso di controversia sull'interpretazione e/o sull'applicazione del presente contratto, le parti si incontrano entro 5 gg giorni dalla richiesta di cui al successivo comma 2 presso la sede della scuola per definire consensualmente il significato della clausola contestata.
2. Al fine di iniziare la procedura di interpretazione autentica, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione della materia e degli elementi che rendono necessaria l'interpretazione; la procedura si deve concludere entro venti giorni.
3. Nel caso si raggiunga un accordo, questo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza contrattuale.
4. Nei primi 30 giorni del negoziato relativo alla contrattazione integrativa le parti non assumono iniziative unilaterali e si impegnano a raggiungere l'accordo. Analogamente, le parti non assumono iniziative unilaterali durante il periodo del confronto sulle materie oggetto delle stesse.
5. L'eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza contrattuale.

Phhe
Princi
L. Scubola
leg. Scubola

A. Pismo
Aut. Scubola

P. M

CAPO II RELAZIONI SINDACALI
CRITERI E MODALITA' DI APPLICAZIONE DEI DIRITTI SINDACALI

Art. 3 - Bacheca sindacale e documentazione

1. Nel sito web dell'istituzione scolastica verrà riservata un'area per la bacheca sindacale nella quale la RSU e le OO.SS. potranno richiedere di pubblicare il materiale di interesse sindacale e lavorativo.
2. Il dirigente scolastico s'impegna a pubblicare, per quanto possibile, tempestivamente, il materiale sindacale inviato per posta o e-mail o via fax dalle organizzazioni sindacali territoriali in modo che la RSU possa prenderne visione.
3. La RSU potrà utilizzare gli strumenti in dotazione all'istituzione scolastica (computer, fax, fotocopiatrice, telefono) previo accordo con il dirigente scolastico per concordarne le modalità.

Art. 4 - Permessi sindacali

1. Per lo svolgimento delle proprie funzioni sindacali, sia di scuola sia esterne, la RSU si avvale di permessi sindacali, nei limiti complessivi individuali e con le modalità previste dalla normativa vigente e segnatamente dagli artt. 8 – 9 -10 del CCNQ del 7 agosto 1998 e dal CCNQ 04/12/2017 CCNL.
2. La fruizione dei permessi sindacali di cui al precedente comma 1 è comunicata formalmente al Dirigente Scolastico dalle Segreterie Provinciali e/o Regionali delle OO.SS. e dalla RSU di scuola tramite atto scritto, unico adempimento da assolvere con un preavviso di almeno 3 giorni.
3. Il contingente dei permessi di spettanza alla RSU è gestito autonomamente dalla RSU nel rispetto del tetto massimo attribuito, che si calcola moltiplicando 25 minuti e 30 secondi per il numero di dipendenti a tempo indeterminato. Il calcolo del monte ore spettante viene effettuato, all'inizio dell'anno scolastico, dal Dirigente che lo comunica alla RSU medesima.

DIPENDENTI	NUMERO
Docenti	133
A.T.A.	33
Totale	166
Totale minuti (n. dipendenti x 25'30" min.)	2150,5 x 25'30"
TOTALE ORE ANNUE	70

Roberto L. Acunbotta A. P. m
Demetrio Lari
2 M. Follini
leg. Dover

Art. 5 - Agibilità sindacale

P. m

1. Alla RSU e ai Dirigenti Sindacali Territoriali è consentito di comunicare con il personale per motivi di carattere sindacale, purché non sia pregiudicata la normale attività lavorativa.
2. La comunicazione interna può avvenire per via orale o mediante scritti e stampati, sia consegnati dalla RSU e dai Dirigenti Sindacali Territoriali ad personam, sia messi a disposizione dei lavoratori interessati, ad es. in sala docenti o in segreteria.
3. Alla RSU, previa richiesta, è consentito l'uso gratuito del telefono fisso, della fotocopiatrice, nonché l'uso del personal computer con accesso ad internet oltre che di tutti gli strumenti ed attrezzature presenti nella scuola, senza per questo impedire il regolare svolgimento delle attività scolastiche.

Art. 6 - Trasparenza amministrativa - informazione

1. L'informazione successiva relativa alle attività ed ai progetti retribuiti con il fondo d'istituto e con altre risorse pervenute nella disponibilità dell'istituto sarà fornita alla RSU e alle OO.SS. mediante prospetti riepilogativi dei fondi dell'Istituzione Scolastica e di ogni altra risorsa finanziaria aggiuntiva destinata al personale.
2. Tale comunicazione in quanto prevista da precise norme contrattuali in materia di rapporto di lavoro, non costituisce violazione della privacy. Copia dei prospetti viene consegnata alla RSU e alle OO.SS., nell'ambito dei diritti all'informazione.

Art. 7 - Patrocinio e diritto di accesso agli atti

1. La RSU e i Sindacati territoriali hanno diritto di accesso agli atti della scuola sulle materie di informazione preventiva e successiva.
2. Il rilascio di copia degli atti avviene, di norma, entro cinque giorni dalla richiesta.

Art. 8 - Assemblee sindacali

1. La partecipazione del personale alle assemblee sindacali è regolata dall'art.23 del CCNL 19 Aprile 2018.
2. La convocazione deve contenere la durata, la sede e l'ordine del giorno.
3. Le assemblee coincidenti con l'orario di lezione si svolgono all'inizio o al termine delle attività didattiche giornaliere di ogni scuola interessata all'assemblea.
Le assemblee del personale ATA possono svolgersi in orario non coincidente con quello delle assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico.
4. La RSU, congiuntamente, può indire assemblee sindacali in orario di lavoro e fuori orario di lavoro. Le assemblee possono, altresì, essere indette dalla RSU, congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto, ai sensi del CCNQ 04/12/2017.
5. Ciascuna assemblea può avere la durata massima di due ore se si svolge a livello di singola istituzione scolastica.
6. Nel caso vengano convocate assemblee territoriali, il Dirigente scolastico, al fine di consentire il raggiungimento della sede per tempo, potrà consentire al personale, a seconda della distanza dal luogo dove si terrà l'assemblea, l'uscita anticipata di un massimo di 30 minuti prima dell'orario previsto, e analogamente, potrà consentire il rientro in servizio fino ad un massimo di 30 minuti dopo l'orario previsto per il termine dell'assemblea.


le 9 decos


A.P.m

P. W

Art. 9 - Modalità di convocazione delle assemblee sindacali

1. La dichiarazione individuale e preventiva di partecipazione alle assemblee, espressa in forma scritta dal personale che intende parteciparvi durante il proprio orario di servizio, fa fede ai fini del computo del monte-ore individuale ed è irrevocabile. I partecipanti alle assemblee non sono tenuti ad apporre firme di presenza, nè ad assolvere ad altri ulteriori adempimenti.
Nel caso di assenza per sopravvenuta malattia o per altro motivo manifestatosi dopo la dichiarazione di partecipazione, non si terrà conto della dichiarazione ai fini del calcolo del monte ore.
2. La convocazione dell'assemblea dovrà essere notificata al dirigente scolastico almeno sei giorni prima dello svolgimento. Il Dirigente comunica la convocazione dell'assemblea tramite convocazione scritta e inviata per e-mail.
3. Qualora le assemblee si svolgano fuori orario di servizio o di lezione, il termine di sei giorni può essere ridotto a 2 giorni.
4. L'assemblea può essere convocata per la durata minima di un'ora.
5. L'assemblea del personale docente può essere convocata all'inizio o al termine delle lezioni, mentre l'assemblea del personale ATA può essere convocata anche nelle ore intermedie del servizio scolastico.
6. È obbligo del personale dichiarare la propria partecipazione all'assemblea sindacale svolta in orario di servizio. La circolare relativa alla segnalazione della partecipazione individuale all'assemblea deve rimanere disponibile, di norma, per almeno 3 giorni al fine di consentire la presa visione da parte di tutti gli interessati. La dichiarazione è irrevocabile.
7. Il Dirigente Scolastico avvisa i docenti non partecipanti coinvolti da eventuali adattamenti di orari (inversioni di lezioni, disposizioni, recupero permessi brevi) con almeno 24 ore di anticipo.

Art. 10 - Svolgimento delle assemblee sindacali

1. Il Dirigente Scolastico, per le assemblee in cui è coinvolto il personale docente, sospende le attività didattiche delle sole classi in cui docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea.
2. Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali.
3. Nelle assemblee in cui è coinvolto anche il personale ATA, se l'adesione è totale per quest'ultimo e non per i docenti, si assicurano i servizi essenziali come segue:
 - se le lezioni sono state sospese per tutte le classi/sezioni, sarà garantita la presenza di n. 1 unità di personale ausiliario nella sede dove sono ubicati gli uffici e di n. 1 unità di personale assistente amministrativo.
 - se le lezioni non sono state sospese per tutte le classi/sezioni di tutti i plessi, sarà garantita la presenza nella sede dove sono ubicati gli uffici di n.1 unità di assistente amministrativo e di n. 1 unità di personale ausiliario per il centralino più n.1 ausiliario per ogni piano in cui vi sono classi che svolgono attività didattica e di n.1 ausiliario per turno in ciascuno degli altri plessi dove vi sono classi che svolgono attività didattica.

Roberto L. Ambrosio
Demari
legheros

Roberto L. Ambrosio
A. P. m.

P. m

Qualora si renda necessaria l'applicazione di quanto descritto ai commi precedenti, il Dirigente Scolastico sceglierà i nominativi del contingente minimo secondo i seguenti criteri:

- disponibilità volontaria;
- Individuazione da parte della DSGA secondo il criterio della rotazione e secondo l'ordine alfabetico;
- sorteggio, seguendo comunque il criterio della rotazione nel corso dell'anno scolastico.

Art. 11 - Sistema delle relazioni sindacali di istituto

1. Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra l'Amministrazione ed i soggetti sindacali, improntate alla partecipazione attiva e consapevole, alla correttezza e trasparenza dei comportamenti, al dialogo costruttivo, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione ed alla risoluzione dei conflitti.
2. La partecipazione è finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo tra le parti, su atti e decisioni di valenza generale, in materia di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi.
3. Il sistema delle relazioni sindacali di istituto, a norma dell'art.30 del CCNL 2019/21 prevede i seguenti istituti:
 - a) Contrattazione integrativa (art.30 comma 4 lettera c);
 - b) Confronto (art.30 comma 6 lettera b);
 - c) Informazione (art.30 comma 10 lettera b);
4. Gli incontri sono convocati di intesa tra il DS e la RSU e possono svolgersi online in caso di provvedimenti delle competenti autorità che impediscono lo svolgimento di riunioni in presenza. Al di fuori di tali casi la modalità on line può comunque essere adottata, previo accordo tra le parti.
5. Il Dirigente Scolastico provvede a convocare la RSU e le OO.SS. firmatarie del CCNL con preavviso, di norma, di almeno 5 giorni.
6. Il Dirigente Scolastico e la RSU possono chiedere il rinvio della trattativa con l'obbligo di aggiornarla nel più breve tempo possibile, qualora nel corso della contrattazione emerga la necessità di approfondimento delle materie oggetto di contrattazione.

Art. 12 - Materie oggetto di informazione

1. Fermi restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di legge vigenti e dal CCNL 2016/18, l'informazione consiste nella trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, da parte del Dirigente Scolastico, ai soggetti sindacali al fine di consentire loro di prendere conoscenza delle questioni inerenti alle materie di confronto e di contrattazione.
2. Sono oggetto di informazione, a livello di istituto, oltre agli esiti del confronto e della contrattazione integrativa:
 - la proposta di formazione delle classi e degli organici;
 - i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei;

⁵ 
D. Scudato
leop. Scudato


A. P. m

P. m

- i dati relativi all'utilizzo delle risorse del fondo di cui all'art. 78 (Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa) precisando per ciascuna delle attività retribuite, l'importo erogato, il numero dei lavoratori coinvolti e fermo restando che, in ogni caso, non deve essere possibile associare il compenso al nominativo del lavoratore che lo ha percepito.

Il Dirigente Scolastico fornisce alla RSU l'informazione in ottemperanza a quanto previsto dal CCNL 2019/21 in tempi congrui rispetto alle operazioni propedeutiche all'avvio dell'inizio dell'anno scolastico. In particolare, la documentazione contenente tutti gli elementi necessari a svolgere la contrattazione decentrata, sarà consegnata nei tempi il più rapidamente possibile.

Art. 13 - Materie oggetto di confronto

Le RSU e/o i rappresentanti delle OO.SS. territoriali di comparto firmatarie del CCNL, congiuntamente o anche singolarmente possono attivare una richiesta scritta di confronto. Oggetto del confronto a livello di istituto sono:

1. l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa;
 2. i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA;
 3. i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;
 4. la promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out;
 5. i criteri generali delle modalità attuative del lavoro agile e del lavoro da remoto nonché i criteri di priorità per l'accesso agli stessi
 6. i criteri per il conferimento degli incarichi al personale ATA.
- Il confronto si svolge in appositi incontri, che iniziano entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta da parte dei soggetti sindacali; durante il confronto le parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di responsabilità, correttezza e trasparenza.
 - Il confronto può essere anche proposto dall'amministrazione contestualmente all'invio dell'informazione.
 - Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a 15 giorni. Durante tale periodo le parti non assumono iniziative unilaterali. Al termine del confronto è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse. Gli incontri si svolgono on line a seguito di provvedimenti delle competenti autorità che impediscano lo svolgimento di riunioni in presenza. Al di fuori di tali casila modalità on line può comunque essere adottata, previo accordo tra le parti.

Roberto L. Acunholz
Domenico F.

A. P. m

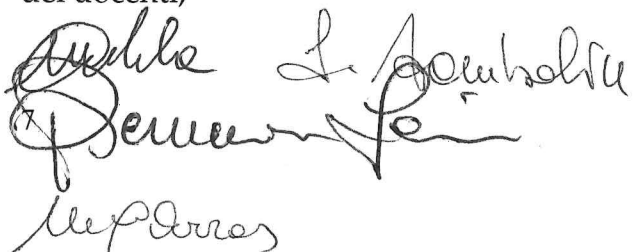
A. T. m

Leo G. m

f m

Art. 14 - Materie oggetto di contrattazione di istituto

1. La contrattazione collettiva disciplina il rapporto di lavoro e le materie relative alle relazioni sindacali.
2. Sono escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali.
3. La contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche.
4. La contrattazione integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dal contratto collettivo nazionale e assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità del servizio e dell'attività svolta.
5. I contratti integrativi non possono essere in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o disciplinare materie non espressamente delegate a tale livello negoziale.
6. I contratti integrativi non possono comportare oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale dell'istituto.
7. Nei casi di violazione dei limiti dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole difformi sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1139 e 1419, secondo comma, del codice civile.
8. Oggetto della contrattazione di istituto, ai sensi del richiamato art.30 CCNL 2019/21 sono:
 - a) criteri generali per gli interventi rivolti alla prevenzione ed alla sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - b) i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e per la determinazione dei compensi;
 - c) i criteri per l'attribuzione e la determinazione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative ai percorsi per le competenze trasversali ed orientamento e di tutte le risorse relative ai progetti nazionali e comunitari eventualmente destinate alla remunerazione del personale;
 - d) i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale dall'art. 1, comma 249 della legge n. 160 del 2019;
 - e) i criteri per l'utilizzo dei permessi sindacali ai sensi dell'art. 10 del CCNQ 4/12/2017 e s.m.i;
 - f) i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;
 - g) i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti;


L. Scudato


A. Piro

f m

- h) i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione);
- i) i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica;
- j) il personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi alla scuola e ad altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale;
- k) i criteri di utilizzo delle risorse finanziarie e la determinazione della misura dei compensi di cui al decreto del MIM n. 63 del 5 aprile 2023.

Art. 15 – Modalità di svolgimento della contrattazione integrativa

- Il Dirigente Scolastico provvede a convocare la RSU e le Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL con un preavviso di almeno 5 giorni.
- Gli incontri sono convocati di intesa tra il DS e la RSU.
- L'ordine del giorno può essere integrato per richiesta scritta della R.S.U. e/o delle Organizzazioni Sindacali territoriali di comparto firmatarie del contratto collettivo nazionale anche disgiuntamente.
- Durante l'intera fase della contrattazione le parti non assumono iniziative unilaterali né azioni dirette sui temi trattati, fatta salva la necessità per l'amministrazione di procedere ad adempimenti di particolare urgenza, previa informazione alle RSU e ai rappresentanti delle OO. SS. ammessi al tavolo negoziale.
- Sulle materie che incidono sull'ordinato e tempestivo avvio dell'anno scolastico, tutte le procedure devono concludersi in tempi congrui, al fine di assicurare sia il regolare inizio delle lezioni che la necessaria informazione agli allievi ed alle loro famiglie.
- Le delegazioni di contrattazione definiscono il calendario dei lavori e le sue priorità. Di norma, in ogni incontro, sono fissati gli ordini del giorno e la loro priorità per l'incontro successivo.
- Ad ogni prima convocazione relativa ad un determinato argomento il Dirigente invierà formale comunicazione alle OO.SS. territoriali; delle riunioni successive relative allo stesso tema darà comunicazione solo agli assenti.
- Al termine di ogni incontro sarà redatto sintetico verbale su modulo prestampato.
- Il Dirigente Scolastico e la RSU possono chiedere il rinvio della trattativa con l'obbligo di aggiornarla nel più breve tempo possibile, qualora nel corso della contrattazione emerga la necessità di approfondimento delle materie oggetto di contrattazione.
- Le delegazioni determinano, per ogni ipotesi di accordo, il termine entro cui le procedure dovranno concludersi. In ogni caso, il termine minimo di durata della sessione negoziale è stabilito in 45 giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 45 giorni. Fermo restando il principio dell'autonomia negoziale, qualora nel termine fissato le parti non concludano l'accordo a causa di contrasti insanabili, sarà redatto apposito verbale in cui saranno registrate le rispettive motivazioni.
- In ogni caso, decorsi i termini della sessione negoziale previsti dal contratto collettivo nazionale, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione.

8 
Pencin
M.P. D'Amico

A.P. 

P m

- I contratti integrativi stipulati hanno durata triennale e conservano la loro efficacia giuridica ed economica fino alla stipulazione dei successivi contratti integrativi, purché non in contrasto con provvedimenti normativi intervenuti successivamente alla loro sottoscrizione.
- I contratti integrativi possono essere modificati o integrati con gli accordi eventualmente intervenuti successivamente alla stipula.
- Le materie che per loro natura richiedano verifiche periodiche sono disciplinate da appositi contratti integrativi aventi durata preferibilmente annuale.
- Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, è effettuato dai revisori dei conti.
- L'amministrazione provvederà a trasmettere a tale organismo, entro i termini previsti, l'ipotesi di contratto integrativo, unitamente alla relazione illustrativa e tecnico-finanziaria. In assenza di rilievi nel termine di 15 giorni si procede alla sottoscrizione del contratto. In caso di rilievi la trattativa deve essere ripresa entro 5 giorni.
- I contratti integrativi, unitamente alla relazione tecnico-finanziaria e illustrativa, entrambe certificate dai revisori dei conti, saranno pubblicati sul sito web della scuola, adeguatamente pubblicizzati al personale, e copia cartacea degli stessi, se richiesta, sarà inviata alle R.S.U. e alle OO.SS. firmatarie.

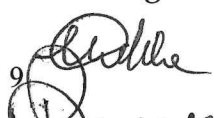
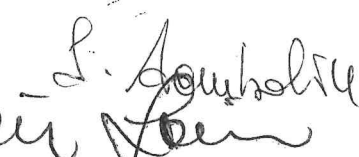
CAPO III La comunità educante

Art. 16 - La comunità educante

1. La scuola è una comunità educante di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, improntata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa, ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno ed il recupero delle situazioni di svantaggio.
2. Appartengono alla comunità educante il Dirigente Scolastico, il personale docente ed educativo, la Dsga ed il personale ATA, nonché le famiglie, gli alunni e gli studenti che partecipano alla comunità nell'ambito degli organi collegiali previsti dal D.Lgs.297/94.
3. Ai sensi dell'art.3, comma 2, dell'Ipotesi di CCNI sulla DDI nel caso di sospensione delle attività didattiche in presenza gli impegni dei docenti restano quelli afferenti al piano delle attività deliberato al collegio dei docenti.

Art. 16 bis – Disposizioni in merito al congedo parentale

Il **congedo parentale** rientra tra le misure previste a **tutela della genitorialità** e consiste in un periodo di astensione facoltativa dal lavoro che spetta alla **madre** o al **padre lavoratore dipendente**. L'arco temporale in cui può essere fruito va dal termine del congedo di maternità obbligatorio fino al compimento dei 12 anni di età del bambino. Il congedo parentale ad ore è un diritto del lavoratore padre e della lavoratrice madre, in base al quale è possibile assentarsi dal lavoro, per un periodo di 10 mesi di astensione complessiva tra i genitori, anche contemporaneamente, nei primi 12 anni di vita del figlio.

 L. Agnolite

L. Agnolite

A.P.m.


P. M

La durata del congedo complessivamente spettante aumenta fino a 11 mesi se il padre lavoratore ne usufruisce per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 7 mesi di cui almeno tre mesi continuativi. I periodi di congedo parentale **indennizzabili** saranno quelli previsti dalle varie Leggi di Bilancio.

La **contrattazione collettiva** di settore, pur avendo il compito di stabilire le **modalità di fruizione** del congedo parentale su base oraria, nonché i **criteri di calcolo** della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa, non ha di fatto regolamentato questa materia; pertanto in sede di contrattazione integrativa si concorda sulle modalità di fruizione del congedo su base oraria, stabilendo che ciascun genitore può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria. Viene inoltre concordato che il **limite massimo** di fruizione oraria è in ogni caso costituito dalla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadri settimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale.

CAPO IV DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE ATA

Art.17 - Incontro di inizio anno con il personale ATA

1. Ai sensi dell'art.63 comma 1 del CCNL 2019/21 "All'inizio dell'anno scolastico, la DSGA formula una proposta di piano delle attività inerente alla materia del presente articolo, in uno specifico incontro con il personale ATA. Il personale ATA, individuato dal dirigente scolastico anche sulla base delle proposte formulate nel suddetto incontro, partecipa ai lavori delle commissioni o dei comitati per le visite ed i viaggi di istruzione, per l'assistenza agli alunni con disabilità, per la sicurezza, nonché all'elaborazione del PEI ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 66 del 2017".

Art. 18 - Utilizzo del personale ATA nel caso di chiusura di plessi

1. Nel caso di chiusura totale di uno o più plessi della scuola, il personale ivi impegnato, in relazione a conclamate esigenze di servizio, potrà svolgere la propria attività lavorativa in altro plesso dove è sorta l'esigenza. Al lavoratore sarà riconosciuta una giornata di recupero durante la sospensione delle attività didattiche.

Art. 19 - Riduzione dell'orario di lavoro a 35 ore settimanali e flessibilità oraria

Il personale destinatario della riduzione d'orario a 35 ore settimanali è quello adibito a regimi di orario articolati su più turni o coinvolto in sistemi d'orario comportanti significative oscillazioni degli orari individuali, rispetto all'orario ordinario, finalizzati all'ampliamento dei servizi all'utenza e/o comprendenti particolari gravosità nelle seguenti istituzioni scolastiche:

1. Istituzioni scolastiche educative;
2. Istituti con annesso aziende agrarie;
3. Scuole strutturate con orario di servizio giornaliero superiore alle dieci ore per almeno 3 giorni a settimana.

10
[Signature]
[Signature]
[Signature]

A-Ton
[Signature]

Dal disposto della norma risulta evidente che, ai fini dell'applicazione della clausola in esame, deve coesistere sia la condizione soggettiva (l'articolazione oraria in turni e/o significative oscillazioni degli orari individuali) sia quella oggettiva (la specifica tipologia di scuola). Solo il personale che si trovasse in entrambe le situazioni, in considerazione della necessità di ampliare i servizi offerti all'utenza, potrà usufruire della riduzione di orario.

In relazione alla sussistenza delle condizioni soggettive correlate alle articolazioni orarie, occorre precisare che i "turni" rappresentano una tipologia lavorativa diretta a garantire la copertura massima dell'orario di servizio per specifiche e definite funzioni e attività e si attua, come stabilito anche dall'art. 53, comma 2, lett. c), I alinea, del CCNL 29/11/2007, qualora due o più dipendenti si avvicendano nel medesimo posto di lavoro in modo da coprire a rotazione l'intera durata del servizio. Tale sistema orario deve, però, avere carattere di generalità e di continuità e non può essere limitato a casi isolati o a rientri pomeridiani saltuari. In proposito, ci si attiene a quanto specificato anche nella circolare del MEF n. 73072 del 6 giugno 2006 il cui contenuto prevede che *"la riduzione di orario non può essere prevista per il personale che effettua un turno fisso o che solo sporadicamente effettua qualche rientro pomeridiano"*.

Inoltre, si sottolinea il parer dell'Aran per quanto attiene alle *"significative oscillazioni degli orari individuali"*, dove si ritiene che le stesse debbano essere rilevanti e debbano derivare dalla necessità di fronteggiare esigenze di servizio imprevedibili ovvero dall'impossibilità di operare una pianificazione dell'orario di lavoro. Anche in questo caso, però, tali situazioni non possono avvenire sporadicamente, ma devono verificarsi con continuità.

TITOLO SECONDO – CONTRATTAZIONE DI ISTITUTO CAPO I

Attuazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro

Art. 20 - Campo di applicazione

1. Il presente capo riguarda l'applicazione del D.lgs. 81/2008 e dell'intera normativa in materia di sicurezza. Per quanto non espressamente indicato, si fa riferimento alle vigenti norme legislative e contrattuali.
2. I soggetti tutelati sono tutti coloro che nella scuola prestano servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato; ad essi sono equiparati tutti gli studenti della scuola per i quali i programmi e le attività di insegnamento prevedano espressamente la frequenza e l'uso di laboratori con possibile esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, l'uso di macchine, apparecchi e strumenti di lavoro, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali; sono, altresì, da comprendere ai fini della gestione delle ipotetiche emergenze, anche gli studenti presenti a scuola in orario curricolare ed extracurricolare per iniziative complementari previste nel PTOF.
3. Gli studenti non sono numericamente computati nel numero del personale impegnato presso l'istituzione scolastica, mentre sono numericamente computati ai fini degli obblighi di legge per la gestione e la revisione annuale del Piano d'emergenza.
4. Sono parimenti tutelati tutti i soggetti che, avendo a qualsiasi titolo diritto di presenza presso i locali della scuola, si trovino all'interno di essa (a titolo esemplificativo: ospiti, ditte incaricate, genitori, fornitori, pubblico in genere, rappresentanti, utenti, insegnanti corsisti).

PM

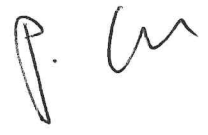
Art. 21 - Obblighi in materia di sicurezza del Dirigente Scolastico

Il Dirigente Scolastico, in qualità di datore di lavoro individuato ai sensi del D.M. 292/96, integrato nel D. Lgs. 81/08, Art. 2 comma 1b, deve:

1. adottare misure protettive per i locali, gli strumenti, i materiali, le apparecchiature, i videoterminali;
2. valutare i rischi esistenti e, conseguentemente, elaborare il documento nel quale sono esplicitati i criteri di valutazione seguiti, le misure e i dispositivi di prevenzione adottati, consultando il medico competente e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
3. designare il personale incaricato di attuare le misure;
4. organizzare iniziative di pubblicizzazione e di informazione rivolte agli studenti ed al personale scolastico;
5. organizzare attività di formazione del personale sia come aggiornamento periodico che come formazione iniziale dei nuovi assunti. I contenuti minimi della formazione sono quelli individuati dal DL lavoro/sanità del 16/1/97, richiamato dall'Art. 37, comma 9 del D. Lgs. 81/08. Il calendario degli stessi viene portato a conoscenza degli interessati mediante circolare interna.
6. assicurare ai lavoratori la possibilità di richiedere l'attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria, in ragione del rischio connesso all'esposizione dal Covid-19, anche nel caso in cui non sia prevista la nomina del "medico competente" per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria obbligatoria. In questo caso, fermo restando la possibilità di nomina del medico competente, ai fini della massima tutela dei lavoratori fragili, su richiesta del lavoratore, il Dirigente scolastico potrà attivare la sorveglianza sanitaria presso gli Enti competenti alternativi: INAIL, Aziende Sanitarie Locali, dipartimenti di medicina legale e di medicina del lavoro delle Università (nota 1585 Ministero Istruzione dell'11 settembre 2020);
7. esporre presso gli ambienti aperti al pubblico o di maggiore affollamento e transito le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie (DPCM 3 novembre, art.5, comma 1, lettera d);
8. mettere a disposizione dei lavoratori, nonché degli utenti e dei visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani;
9. rispettare tutte le misure indicate nel "Protocollo per la sicurezza nelle scuole" Ministero dell'Istruzione e OO.SS. sottoscritto il 6 agosto 2020 ed eventuali successivi aggiornamenti;
10. garantire che la prestazione di lavoro in modalità DDI sia svolta in piena conformità con le normative vigenti in materia di ambiente, sicurezza e salute dei lavoratori che prevedono informazione e formazione come previsto dagli artt. 36 e 37 del decreto legislativo n. 81/2008;
11. assicurarsi che siano state predisposte e vengano scrupolosamente osservate, da tutto il personale presente in istituto, le misure di prevenzione e protezione disposte dall'autorità sanitaria al fine di contenere il rischio contagio da Sars Covid 19.

Dele
L. Lombardi
12. P. P. P.
Lee & Jones

A. P. P.
U. P. P.



Art. 22 – Servizio di prevenzione e protezione

Il Dirigente Scolastico, in quanto datore di lavoro, deve organizzare il servizio di prevenzione e protezione designando per tale compito, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, una o più persone tra i dipendenti (figure sensibili) secondo la dimensione della scuola e addetti alle emergenze, al primo soccorso, all'evacuazione e all'antincendio.

I lavoratori individuati, docenti o ATA, devono essere in numero sufficiente, possedere le capacità necessarie e disporre di mezzi e di tempo adeguati allo svolgimento dei compiti assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa dell'attività svolta nell'espletamento del loro incarico.

Art. 23 - Il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi

Il Dirigente Scolastico designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi. Questi deve frequentare o aver frequentato apposito corso di formazione.

Per l'a.s. 2025/26 il Responsabile SPP è il Geometra Peppino Masia

Art. 24 - Sorveglianza sanitaria – Medico competente

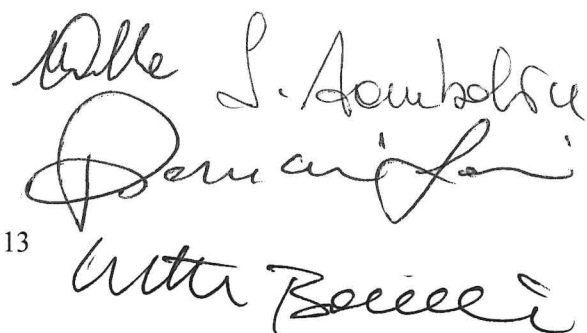
1. I lavoratori addetti ad attività per le quali il documento di valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria.

2. Essa è obbligatoria quando i lavoratori sono esposti a rischi specifici individuati dalla legge come particolarmente pericolosi per la salute: ad es., l'esposizione ad alcuni agenti chimici, fisici e biologici elencati nel DPR 303/56, nel D.lgs. 77/92 e integrati negli Art. 25, 38, 39 e seguenti del D.lgs. 81/08, oppure l'uso sistematico di videoterminali, per almeno venti ore settimanali, dedotte le interruzioni.

3. Il Dirigente Scolastico deve individuare il medico che svolge la sorveglianza sanitaria. Il medico viene individuato tra i medici competenti in Medicina del Lavoro. Per l'anno scolastico 2025/26 è la Dott.ssa Marina Nettuno.

Art. 25 - Il Documento di valutazione dei rischi

Il Dirigente Scolastico elabora il Documento di valutazione dei rischi, avvalendosi della collaborazione del Responsabile della prevenzione e protezione dai rischi, del medico competente, degli esperti dell'Ente locale tenuto alla fornitura degli edifici e, eventualmente, della consulenza di esperti della sicurezza dei lavoratori, dopo aver consultato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. Il Dirigente scolastico procede, con il coinvolgimento del relativo responsabile del servizio prevenzione e protezione e del medico competente e nel rispetto delle competenze del RLS, ad integrare il documento di valutazione rischi di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 con le misure necessarie al contenimento dell'epidemia come indicato dal Protocollo sulla sicurezza sottoscritto il 6 agosto 2020 e secondo le indicazioni di eventuali successivi aggiornamenti.



13

pm

Art. 26 - Riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi (D. Lgs. 81/08 Art. 35)

Il Dirigente Scolastico indice, almeno una volta all'anno, una riunione di protezione/prevenzione dai rischi, alla quale partecipano lo stesso Dirigente o un suo rappresentante, che la presiede, il RSPP, il medico competente ove previsto e il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza.

Nella riunione il Dirigente Scolastico sottopone all'esame dei partecipanti:

- il dvr e il piano dell'emergenza;
- l'idoneità dei mezzi di protezione individuale;
- i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della salute.

La riunione di cui al primo comma non ha carattere deliberativo e decisionale, ma solo consultivo. Per ogni riunione va redatto un verbale su apposito registro.

Il Dirigente Scolastico deciderà autonomamente se accogliere o meno, in tutto o in parte, i suggerimenti scaturiti dalla riunione, assumendosi, in caso di non accoglimento, la responsabilità di tale decisione.

Art. 27 - I programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della salute

Il Dirigente Scolastico realizza attività di formazione e di informazione nei confronti dei dipendenti lavoratori e, ove necessario, degli alunni, con i mezzi ritenuti più opportuni. Si conviene che il personale docente e ATA frequenti il seguente piano di formazione:

- corso di formazione ex art. 37 DLgs 81/2008;
- corso specifico per addetti alle squadre di emergenza di primo soccorso;
- corso per addetti alla squadra antincendio.

Nel caso al corso non possano partecipare tutti gli addetti sprovvisti di formazione si stabiliscono i seguenti criteri di partecipazione:

- almeno due addetti per ogni plesso tra i collaboratori scolastici;
- un numero proporzionale di docenti per plesso;
- una rappresentanza del personale ATA della segreteria.

In caso di eccedenza delle richieste per le diverse iniziative di formazione sarà data la precedenza al personale di ruolo.

Per quanto attiene al personale ATA, la formazione verrà effettuata sempre in orario eccedente con recupero delle ore aggiuntive effettuate. Il recupero sarà possibile nei periodi estivi, di interruzione delle attività didattiche, di minore intensità lavorativa. Per quanto attiene al personale docente, la formazione verrà effettuata sempre fuori orario di servizio.

L'informazione viene attivata attraverso:

- la lettura attenta del documento "Prontuario informazioni sicurezza per i Collaboratori Scolastici"
- la distribuzione del D.V.R. aggiornato con informazioni relative alle lavoratrici madri, sui rischi derivanti da trasporto e sollevamento pesi, sui rischi derivanti da esecuzione di lavori pericolosi e faticosi, sui rischi derivanti dall'esecuzione di lavori insalubri, pericolosi e faticosi;

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page]

F. W

- le iniziative per sensibilizzare i lavoratori alla prevenzione dei rischi e alla collaborazione attiva e responsabile;
- l'informazione sul divieto di fumo.

Art. 28 – Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

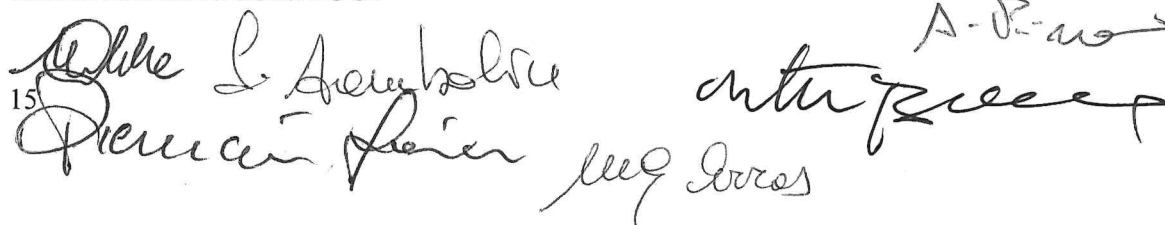
1. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è designato dalla RSU al suo interno o eletto dall'assemblea del personale dell'istituto al suo interno che sia disponibile e possieda le necessarie competenze (in alternativa, sia disponibile ad acquisirle attraverso la frequenza di un apposito corso).
2. Al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza può accedere liberamente agli ambienti di lavoro per verificarne le condizioni di sicurezza e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, e del medico competente.
6. La consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza da parte del Dirigente Scolastico, prevista dal D. Lgs 81/08, Articoli 47, 48 e 50, si deve svolgere in modo tempestivo e nel corso della consultazione il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di formulare proposte e opinioni che devono essere verbalizzate. Inoltre, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione, sul piano di valutazione dei rischi e di programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella scuola; è altresì consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui agli Art.36, 37 del D. Lgs. 81/08;

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di ricevere:

- a) le informazioni e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione;
- b) le informazioni e la documentazione inerenti alle sostanze e ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, all'organizzazione del lavoro e agli ambienti di lavoro;
- c) la certificazione relativa all'idoneità degli edifici, agli infortuni e alle malattie professionali nel rispetto della privacy;
- d) le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza.

Relativamente alla designazione dell'RLS, la RSU hanno individuato le Inss. Sandra Zambolin e Pieruccia Farina, Prof.ssa M.Giovanna Arras. Alle stesse sono garantite le ore previste dal CCNL vigente per l'espletamento della funzione (40 ore individuali).

2. I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza rimangono in carica fino a diversa comunicazione della RSU.


15

P. W

Art. 29 – Il referente COVID

In applicazione delle Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico emanate dal Ministero della Salute viene disposta la nomina del Referente COVID-19 di Istituto per l'anno scolastico 2025/2026, individuata nella persona del collaboratore vicario del Dirigente Scolastico, Prof.ssa Anna Garau.

CAPO II

I criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dalla L.146/90

Art. 30 - Servizi essenziali da garantire in caso di sciopero

Le modalità e i criteri inerenti il diritto allo sciopero e i contingenti minimi di cui al presente articolo sono oggetto di uno specifico protocollo di intesa ai sensi della delibera 17 dicembre 2020 della Commissione di Garanzia con la quale si recepisce l'Accordo nazionale sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto dall'ARAN e dalle Organizzazioni sindacali CISL FSUR, FLC CGIL, FED. UIL SCUOLA RUA, SNALS CONFSAL, FED. GILDA UNAMS, CGS, ANIEF, CISAL

CAPO III

Criteri per la ripartizione del Fondo per il Miglioramento Offerta Formativa

Art. 31 - Risorse finanziarie disponibili

- 1) Le risorse finanziarie disponibili per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite da:
- a) finanziamenti previsti per l'attivazione delle funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa;
 - b) finanziamenti previsti per l'attivazione degli incarichi specifici al personale ATA;
 - c) finanziamenti del Fondo dell'Istituzione Scolastica annualmente stabiliti dal MIUR, compresi i fondi relativi alla valorizzazione del personale (ex art.1, comma 126, L.107/2015 e confluiti, per disposizione della L.160/2019, nel FIS);
 - d) risorse per la pratica sportiva;
 - e) risorse per le aree a rischio;
 - f) attività di recupero (solo per le scuole secondarie di II° grado);
 - g) ore eccedenti in sostituzione colleghi assenti;
 - h) formazione del personale;
 - i) alternanza scuola lavoro;
 - j) progetti nazionali e comunitari;
 - k) funzioni miste (provenienti dagli EE.LL.);
 - l) eventuali residui anni precedenti.

16 *Prof.ssa Anna Garau*
Prof.ssa Anna Garau

Antonio Roccia
Luigi Doras *A.P.m.*

P. m

2) Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del FIS devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

Art. 32 - Analisi delle risorse finanziarie disponibili

1. Le risorse per l'anno scolastico 2025/26 comunicate dal MIUR con n°12107 del 1 ottobre 2025 sono le seguenti:

FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

<u>Istituto Contrattuale</u>	<u>Sett. 2025 / Ago. 2026</u>	<u>Economie</u>	<u>Totale</u>
Fondo dell'Istituzione Scolastica	69.897,22	10.812,77	80.709,99
Funzioni Strumentali	5.694,66	0,00	5.694,66
Incarichi Specifici	4.248,98	0,00	4.248,98
Remunerazione delle ore eccedenti	3.807,87	22.091,83	25.899,70
Remunerazione delle attività complementari di Educazione Fisica	1.350,68	9.784,01	11.134,69
Misure incentivanti per le aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro la dispersione scolastica	0,00	0,00	0,00
Valorizzazione professionalità docenti a tempo indeterminato in servizio in II.SS. Coinvolte nel cd. piano AgendaSUD	3.296,41	0,00	3.296,41
Bonus per la valorizzazione del merito del personale scolastico L.160/2019, comma 249	15.141,03	21,11	15.162,14
Totale	103.436,85	42.709,72	146.146,57

Le somme indicate sono importi tabellari da considerarsi somme a lordo delle ritenute a carico del riepilogo disponibilità per la contrattazione:

<u>Istituto Contrattuale</u>	<u>Sett. 2025 / Ago. 2026</u>	<u>Economie</u>	<u>Totale</u>
Fondo dell'Istituzione Scolastica	69.897,22	10.812,77	80.709,99
Indennità di direzione DSGA (n°164 posti in organico di diritto x 34,50)	6.483,00		6.483,00
Totale disponibilità FIS per la contrattazione			74.226,99
Funzioni Strumentali	5.694,66	0,00	5.694,66
Incarichi Specifici	4.248,98	0,00	4.248,98
Bonus per la valorizzazione del merito del personale scolastico L.160/2019, comma 249	15.141,03	21,11	15.162,14
Totale	25.084,67	21,11	99.332,77

17 *Adile L. Ambrosio*
Francisco
ME, Jovan

Antonio Ricci
A. Ricci

P. G.

Il totale delle risorse finanziarie disponibili e ad oggi prevedibile per il presente contratto e comprensivo delle economie, escluse le somme destinate all'Aree a rischio per il presente anno e per l'Indennità di Direzione DSGA, ammonta a € 74.226,99

Art. 33 - Criteri per la ripartizione delle risorse del Fondo di Istituto e di altre risorse interne ed esterne

1. Si è quindi concordato di detrarre prioritariamente dalla quota totale del fondo dell'istituzione scolastica (prima della divisione tra le diverse categorie di personale) la parte variabile, pari ad € 6.483,00 (lordo dipendente) da destinare alla retribuzione dell'**indennità di direzione alla DSGA**.

La quota rimanente del fondo dell'istituzione scolastica è di € 74.226,99.

- **VISTO** l'art. 8, co.3 del CCNI siglato il 3 ottobre 2022 "*Resta ferma la possibilità per la singola istituzione scolastica di definire con la contrattazione integrativa di istituto le finalità e le modalità di ripartizione delle eventuali risorse non utilizzate negli anni precedenti, comprese le risorse di cui al comma 1, anche per le finalità diverse da quelle originarie ai sensi dell'articolo 40 del CCNL 2016-2018*", da cui consegue che se risultano economie provenienti dagli anni precedenti, le medesime andranno a incrementare il budget per la contrattazione dell'a.s. 2025/2026, senza il vincolo originario di destinazione, tenuto conto delle specifiche esigenze dell'istituzione scolastica;
- **TENUTO CONTO** delle disposizioni di cui alla L.160/2019 che prevedono che le risorse relative alla valorizzazione del personale docente, già confluite nel fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore di tutto il personale scolastico (a tempo indeterminato ed anche a tempo determinato) senza ulteriore vincolo di destinazione;
si stabilisce che nel fondo totale confluisca anche parte delle economie relative a *ore eccedenti, pratica sportiva e aree a rischio*, ma non quelli relativi a *incarichi specifici* che rimarranno assegnati al capitolo originario; pertanto, il fondo totale, al netto dell'indennità di direzione alla DSGA, da ripartire tra personale docente e ATA sarà di € 74.226,99

Si stabilisce inoltre che le risorse di cui alla Tabella A siano così assegnate:

- 70 % - pari a € 51.959,00 al personale docente,
- 30 % - pari a € 22.267,99 al personale ATA.

TABELLA B - RIPARTIZIONE F.I.S. DOCENTI E ATA a.s. 2025/2026

		LORDO DIPENDENTE
DOCENTI	70%	€ 51.959,00
ATA	30%	€ 22.267,99
TOTALE FIS + ECONOMIE	100%	€ 74.226,99

Roberto L. Scudato
Permanente

Luigi Docas
A. F.

P. M

2. Le risorse del fondo dell'istituzione scolastica sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente, dal Piano annuale di attività del personale ATA.
3. Le risorse finanziarie del Fondo di istituto e non specificamente finalizzate vengono utilizzate per retribuire le attività previste dall'art. 88 del CCNL del 29.11.2007.
4. I progetti didattici aggiuntivi saranno realizzati entro la misura delle risorse stanziare.
5. Le risorse finanziarie che perverranno nella disponibilità del FIS, per finanziamenti ex legge 440/97, per progetti didattici finanziati da Enti o da privati, per progetti speciali o per altra motivazione, che prevedano nella loro utilizzazione la corresponsione di compensi al personale docente e ATA, ferma restando la loro destinazione in caso di finalizzazione, vengono utilizzate su indicazione del Collegio dei docenti per retribuire:
 - Con le risorse del FIS il personale docente e ATA della scuola impegnato in tutte le attività connesse alla realizzazione dei relativi progetti opportunamente predisposti;
 - Con le risorse diverse dal FIS, il personale docente e ATA esterno alla scuola, impegnato in attività connesse alla realizzazione di relativi progetti opportunamente predisposti;
 - Con le risorse diverse dal FIS, il personale esperto esterno alla scuola impegnato in attività connesse alla realizzazione dei relativi progetti opportunamente predisposti.
6. Le indennità e i compensi del personale docente e ATA possono essere corrisposti:
 - In modo forfettario per l'intero anno, in un'unica cifra o su base oraria, a fronte dell'incarico assegnato. Dovranno essere documentate da autocertificazione redatta dagli interessati; tale dichiarazione sarà inserita nella relazione finale che descriverà gli obiettivi raggiunti. Il raggiungimento degli obiettivi relativi all'incarico sarà verificato dalla Dirigente.

Le attività di carattere forfettario in caso di ripetuta assenza dell'assegnatario saranno:

- Interamente liquidate se l'attività sarà comunque completamente svolta senza sostituzione;
- In caso di subentro o di sostituzione, il compenso verrà ripartito proporzionalmente tra gli incaricati.
- Non liquidata se non svolta per almeno il 50% dal singolo incaricato, ma svolta a rotazione tra più persone (es. segretario del consiglio di classe ad ogni riunione diverso da quello precedente).

Per le attività che si riferiscono alla partecipazione a Commissioni o Gruppi di Lavoro espressione del Collegio dei Docenti e che prevedono un compenso orario, faranno fede i verbali delle relative riunioni e saranno riconosciute, entro il monte ore assegnato, solo se effettivamente svolte oltre le 40 ore previste dall'art.88 c.2 lett.d;

- In modo analitico, computando le ore di attività effettivamente prestate, a fronte dell'incarico assegnato, sulla base della documentazione predisposta dalla scuola (fogli firma, registro delle attività, relazione finale, ecc.) e comunque entro il monte ore assegnato.
- In caso di assenza dovuta a qualsiasi motivo, con esclusione delle assenze per ferie, il compenso sarà ridotto in proporzione;

Roberto L. Agnoloni
Pierluigi
Marta Bucci

Luigi Doria
A. B.

P m

Lo svolgimento dell'incarico sarà comprovato mediante relazione finale sull'attività svolta.

7. Tutte le ore saranno, comunque, retribuite in relazione alle risorse disponibili, al presumibile impegno e in proporzione al servizio prestato e comunque fino alla quota massima individuale prevista per ciascuna voce o incarico delle tabelle.
8. Le risorse del FIS sono riconosciute al personale docente e ATA sulla base del piano delle attività e dei progetti finalizzati al miglioramento dell'offerta formativa, deliberati dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto.
9. Le risorse diverse dal FIS, provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, o da fondi Comunitari, a seguito di accordi, bandi o altro, sono riconosciute al personale docente e ATA impegnato nelle attività sulla base tanto dell'adesione volontaria, quanto delle ore effettivamente prestate, ma anche del possesso di titoli e competenze richiesti dallo specifico finanziamento e nel rispetto delle disposizioni relative a individuazione del personale, spendita e rendicontazione delle risorse assegnate.

Art. 34 – Attività da retribuire

1. Le attività da retribuire sono quelle relative alle diverse esigenze didattiche e organizzative e alle aree di personale interno alla scuola, in correlazione al PTOF, secondo la deliberazione del Consiglio di Istituto, dopo la relativa acquisizione delle delibere del Collegio dei docenti.
2. Ai sensi del D. Lgs. 165/2001 così come novellato dal D. Lgs. 150/2009 ogni trattamento accessorio verrà liquidato a seguito di verifica e valutazione sulla prestazione effettivamente resa.
3. Nel caso si rendessero necessarie delle modifiche, anche a seguito di una nuova articolazione del Piano Annuale dei docenti e del personale ATA si procederà ad un aggiornamento del presente accordo.

Personale docente

Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 18, sulla base della delibera del Consiglio d'istituto, di cui all'art. 88 del CCNL e del Piano Annuale, il fondo d'istituto destinato al personale docente è ripartito, come segue, tra le aree di attività di seguito specificate:

RIPARTIZIONE FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA

Art. 35 - Funzioni strumentali

Preso atto della delibera del Collegio dei docenti nella quale vengono individuate le funzioni strumentali alle esigenze dell'Istituto, i finanziamenti relativi vengono assegnati secondo la seguente ripartizione:

- Area PTOF
- Area Inclusione
- Area Valutazione
- Area Continuità – Orientamento

Handwritten signatures:
Della S. Acunbaku
Demarini
A. P. non

I compensi per le FF.SS. (determinati da €. 5.685,25 per l'a.s. 2025/2026) così ripartite:

- | | | |
|--------------------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 1) Funzione: PTOF * | €. 1.898,22 | ripartita fra tre docenti (€. x 3); |
| 2) Funzione: Orientamento ** | €. 1.265,48 | ripartita fra due docenti (€. x 2); |
| 3) Funzione: Disabilità e Inclusione | €. 1.265,48 | ripartita fra due docenti (€. x 2); |
| 4) Funzione: Valutazione*** | €. 1.265,48 | ripartita fra due docenti (€. x 2); |

P. W.

* (Revisione e aggiornamento PTOF, Regolamenti, informazione interna ed esterna);

** (Accoglienza, continuità ed Orientamento);

*** (Valutazione di Istituto, Aggiornamento RAV e PDM, monitoraggio esiti);

Totale impegnato (Lordo dipendente) € 5.694,66

Art. 36 - RIPARTIZIONE FIS personale docente a.s. 2025/2026

Progetto	Docente/i	n. Docenti	Ore	Totale
Cambridge		1	35h	1.347,50
DELTA		1	24h	924,00
Matematica per tutti		2	12h	462,00
Matematica: rinforzo e potenziamento		1	20h	770,00
Totale A				3.503,50

Progetto	Docente/i	n. Docenti	Ore	Totale
Latino		1	20h	770,00
Musicando		4X9h	36h	1.386,00
Totale B				2.156,00

Incarico	Docenti/i	N. Docenti	Ore	Totale
1° Collaboratore		1	Forfait	5.000,00
2° Collaboratore		1	Forfait	3.000,00
Totale C				8.000,00

Dr. L. Lombardi
Dr. P. Vercellotti
Dr. M. Basso

leg. doc.
A. B. - no

P. W

Incarico	Docenti/i	N. Docenti	Ore	Totale
Responsabili di Plesso	Infanzia Gescal		240,00+196,00	436,00
	Infanzia Carmelo		240,00+294,00	534,00
	Infanzia Tula		240,00+77,00	317,00
	Primaria S.Gavino		240,00 + 707,00 240,00 + 455,00	1.642,00
	Primaria P.Idda		240,00+637,00	877,00
	Primaria Cantaro		240,00+329,00	569,00
	Primaria Mores		240,00+490,00	730,00
	Primaria Tula		240,00+427,00	667,00
	Primaria Ardara		240,00+147,00	387,00
	Sec. G.Deledda		240,00+966,00	1.206,00
	Sec. Punta Idda		240,00+378,00	618,00
	Sec. Chilivani		240,00+329,00	569,00
	Sec. Mores		240,00+301,00	541,00
	Sec. Tula		240,00+301,00	541,00
Totale D				9.634,00
Presidenti Consigli di Classe	Vedi nomina	21X 10h	210h	4.042,50
Segretari Consigli di Classe	Vedi nomina	21 X 4h	84h	1.617,00
Referente bullismo e cyber bullismo		2 X 15h	30h	577,5

Alle L. Gombalza
Domenici

Antonia Zuccato
Meg Dorcas A. P. no

P. M

Incarico	Docenti/i	N. Docenti	Ore	Totale
Commissione orario Scuola Secondaria		2 X 50h	100h	1.925,00
Commissione orario Scuola Primaria		3 X 50	150h	2.887,50
Referente per l'innovazione digitale 2025 2026.		1 X 112h	112h	2.156,00
Referente Certificazioni		3 X 15h	60h	1.155,00
Tutor neo assunti		3 Forfait	Forfait	600,00
Supporto alla progettazione didattica e alla formazione in servizio;		1 X 70	70h	1.347,50
NIV + supporto al PTOF		450X13	Forfait	5.850,00
Commissione Curricolo		450X13	Forfait	5.850,00
Totale E				28.248,00
Totale A+B+C+D+E		Disponibile	51.959,00 (657,50)	51.301,50

Nel caso in cui alcuni progetti o attività, per fattori contingenti non venissero interamente svolti, la quota nonutilizzata potrà essere destinata a retribuire ore effettivamente svolte ed eccedenti il limite previsto per altri progetti o per retribuire attività o progetti non previsti ed intervenuti dopo la stipula del contratto con modifiche al PTOF.

Per ogni ora di attività in ordine alle risorse aggiuntive erogate dallo Stato, Regione, Enti pubblici e privati, ex art. 43 CCNL/99, vengono corrisposti i compensi previsti dalle relative tabelle annesse al CCNL 24/7/2003 e al CCNL 2006-2009, a tutto il personale coinvolto.

Analoghi compensi sono attribuiti anche al personale esterno eventualmente utilizzato in attività e progetti didattici di istituto.

Per l'attuazione dei progetti finanziati con altre risorse sarà data la precedenza ai docenti interni sulla base della disponibilità e delle competenze; nel caso non ci fosse la disponibilità

Dr. L. Agnolotto
Per...

Autore... 23

let. Area A-B-W

P. M.

dei docenti interni o non ci fossero competenze adeguate, si farà ricorso ad esperti esterni; Gli esperti esterni saranno scelti, ove fosse necessario, ai sensi dell'art. 43 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129 o sulla base di esperienze pregresse molto positive.

Norme generali in materia di liquidazione del fondo per il personale docente

- Al fondo possono accedere tutti i docenti con contratto a tempo indeterminato e determinato;
- L'erogazione di quanto dovuto ad ogni singolo docente, previa disponibilità dei fondi, avviene a fine anno scolastico;
- Le attività aggiuntive di insegnamento, a qualunque titolo prestate, non possono essere superiori alle 6 ore settimanali.
- Tutti i docenti compileranno entro il 15 giugno apposito modello dove quantificheranno gli incarichi assunti, oggetto di retribuzione con il fondo di istituto, allo scopo di verificare l'effettiva realizzazione degli stessi. La partecipazione alle riunioni delle eventuali commissioni sarà retribuita al singolo docente non funzione strumentale, solo se avrà partecipato ad almeno il 50% delle ore di riunione effettuate.
- *La mancata presentazione della autocertificazione entro il 15 giugno equivale a dichiarare di non aver svolto alcuna attività e/o a rinuncia ai pagamenti.*
- Tutti gli incarichi che danno diritto a retribuzione devono essere formalizzati al docente mediante lettera di incarico nella quale si esplicita il tipo di attività da svolgere.
- Le attività collegiali eccedenti le 40 ore annue dovranno essere retribuite su richiesta e dietro presentazione d'opportuna documentazione;
- Sono retribuite solo le attività effettivamente svolte. Le ore effettuate in eccedenza rispetto a quanto preventivato non sono remunerate.
- Viene concordata la possibilità, nell'ambito della somma totale del F.I.S. destinato ai docenti, di poter variare, nel caso di attività impreviste, la quantità di ore destinate alle attività di organizzazione, di supporto alla didattica e di progettazione previste dalla presente contrattazione.

Dette ore sono assegnate dal Dirigente scolastico in relazione alle risorse disponibili, al presumibile impegno e in proporzione al servizio prestato e comunque fino alla quota massima individuale prevista per ciascuna voce o incarico della tabella.

Personale ATA

1. Sempre al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 17, sulla base della delibera del Consiglio d'istituto, di cui all'art. 88 del CCNL e del Piano Annuale vengono definite le aree di attività riferite al personale ATA, a ciascuna delle quali vengono assegnate le risorse specificate:
2. La quota di risorse specifiche del fondo dell'istituzione scolastica destinata al Personale ATA viene ripartita secondo le seguenti percentuali, in relazione ai profili professionali

Roberto L. Scubola
Deming
leg. doces

Massimiliano
A. Piro

P. W

Art. 37 - Criteri assegnazione degli incarichi al personale ATA

Per gli incarichi che comportano l'assunzione di responsabilità ulteriori nell'ambito del proprio profilo professionale oppure lo svolgimento di compiti di particolare rischio o disagio, necessari per la realizzazione del PTOF:

1. Il dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio;
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati i compiti e agli obiettivi assegnati;
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.

Art. 38 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

1. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.
2. Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al Fondo per il salario accessorio, possono essere remunerate con recuperi compensativi, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Art. 39 - Personale Amministrativo e Collaboratori Scolastici

Personale Amministrativo

Compensi per supporto attività assistenti amministrativi, per lavoro svolto anche oltre l'orario d'obbligo:

- Gestione della documentazione on-line: "Scuola in chiaro", "Scuola mia", "Albo pretorio", "Amministrazione trasparente".

Le procedure di pubblicizzazione on-line delle informazioni relative alla scuola sui vari siti rendono necessaria la formazione del personale amministrativo, l'intensificazione del lavoro e il ricorso a prestazioni di servizio oltre l'orario d'obbligo.

- Supporto docenti registro on-line.

Collaboratori Scolastici

1. La riduzione di organico dei collaboratori disposta dal Ministero, già dai precedenti anni scolastici, ha imposto, il ricorso giornaliero a prestazioni oltre l'orario ordinario di servizio da parte di diverse unità di collaboratori scolastici. Tale prestazione è indispensabile per garantire l'ordinario funzionamento del servizio scolastico. Resta inteso che, su richiesta del personale, il servizio prestato oltre l'orario d'obbligo può essere in parte compensato con recuperi orari o giornalieri, in periodi di sospensione dell'attività scolastica.

[Handwritten signature: L. Amboldi]
[Handwritten signature: Leg. 1000]

[Handwritten signature: A. P. non]
25

P. M

2. Possono essere richieste alle personali prestazioni aggiuntive, oltre l'orario d'obbligo, in caso di assenza di una o più unità di personale o di esigenze imprevedute e non programmabili.

Nella richiesta di prestazioni aggiuntive si terrà conto, in ordine di priorità:

- della sede ove va effettuata la prestazione aggiuntiva;
- della disponibilità espressa dal personale;
- della graduatoria interna.

Possono, inoltre, essere richieste prestazioni aggiuntive costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale e/o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse. Tutte le prestazioni aggiuntive, nei limiti del finanziamento assegnato, debbono essere oggetto di formale incarico, conferito dal Direttore SGA.

Costituiscono prestazioni aggiuntive le attività svolte dal personale ATA, non necessariamente oltre l'orario di lavoro e richiedenti maggior impegno professionale, tra quelle previste dal profilo professionale di appartenenza (compreso sia il cambio del proprio turno di lavoro per esigenze di servizio e per un tempo prolungato, sia l'orario plurisettimanale in alcuni periodi dell'anno scolastico individuati in sede di contrattazione).

Tali attività consistono in:

- elaborazione ed attuazione di progetti volti al miglioramento della funzionalità organizzativa, amministrativa, tecnica e dei servizi generali dell'unità scolastica;
- attività finalizzate al più efficace inserimento degli alunni nei processi formativi (handicap, reinserimento scolastico, alunni stranieri);
- prestazioni aggiuntive necessarie a garantire l'ordinario funzionamento dei servizi scolastici, ovvero per fronteggiare esigenze straordinarie;
- attività intese, secondo il tipo e il livello di responsabilità connesse al profilo, ad assicurare il coordinamento operativo e la necessaria collaborazione alla gestione per il funzionamento della scuola, degli uffici e dei servizi;
- prestazioni eccezionali conseguenti alle assenze del personale in attesa della sostituzione del titolare;

La partecipazione alle prestazioni di attività aggiuntive è regolamentata attraverso la predisposizione di un elenco nominativo del personale disponibile, individuato in sede di contrattazione, il quale è impegnato a rotazione.

La comunicazione di servizio relativa alla prestazione di attività aggiuntive deve essere notificata all'interessato con congruo anticipo rispetto al servizio da effettuare, salvo casi oggettivamente imprevedibili.

L'effettiva prestazione di attività aggiuntive deve essere riscontrabile da registri, fogli-firma o da altro sistema.

Roberto L. Tamborini
Francesco *Indaco* *Reccia*
Meg Jones *A. P. non*

P. M

Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione)

1. Nell'individuazione dell'unità di personale il Dirigente tiene conto, in ordine di priorità, dei seguenti criteri:
 - a. specifica professionalità, nel caso sia richiesta
 - b. sede ove va effettuata la prestazione aggiuntiva
 - c. disponibilità espressa dal personale
 - d. graduatoria interna
2. Il Dirigente, sentito il DSGA, può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
3. Il Dirigente, sentito il DSGA, può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti prestazioni straordinarie o d'intensificazione della normale attività lavorativa per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse e/o in caso di assenza di una o più unità di personale, nel caso in cui non si provveda con la nomina di un supplente:
 - a) sostituzione di un collaboratore scolastico nella propria sede di servizio – 1 ora forfettaria di straordinario o d'intensificazione;
 - b) sostituzione di un collaboratore scolastico fuori dalla propria sede di servizio, all'interno del medesimo comune – 2 ore forfettarie di straordinario o d'intensificazione;
 - c) sostituzione di un collaboratore scolastico fuori dal comune di servizio – 3 ore forfettarie di straordinario o d'intensificazione (due per la sostituzione e una per il viaggio). Sono da considerarsi trasferimenti fuori comune quelli da e per i plessi di Ardara, Chilivani, Mores, Ozieri e Tula;
 - d) Sostituzione di un Collaboratore Scolastico al mattino, nei plessi in cui è presente il servizio mensa, che collabora al primo riordino delle classi e dei servizi igienici – h 0.30 aggiuntiva di intensificazione;
 - e) I periodi in cui possono essere effettuate le sostituzioni, di cui al precedente punto d), devono essere coincidenti con l'attività didattica a T.P. Casi particolari saranno valutati dal D.S., sentito il D.S.G.A.
 - f) **Sostituzione di un assistente amministrativo:** verranno riconosciute due ore forfettarie di straordinario o d'intensificazione per l'A.A. che sostituisce il collega assente. Sarà anche possibile che le ore possano essere suddivise tra gli assistenti che effettuano la sostituzione del collega assente;
 - g) **Valutazione GPS e graduatorie ATA:** Agli A.A. che si occuperanno della valutazione delle GPS e delle graduatorie del Personale ATA verranno riconosciute 30h forfettarie pro capite di straordinario/intensificazione.

Art. 40 - Incarichi specifici personale ATA

Su proposta del DSGA, il dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL del comparto scuola 2006-2009 da attivare nella istituzione scolastica.

[Signature]
[Signature]
[Signature]

[Signature]
[Signature]

P. W

Le funzioni aggiuntive sono state sostituite con l'attribuzione di incarichi specifici sulla base delle esigenze della scuola. Gli incarichi specifici da assegnare sono individuati dal dirigente scolastico (in eventuale accordo con il DSGA) sulla base delle esigenze della scuola (esigenze PTOF, esigenze amministrative, esigenze tecniche ecc.).

RIPARTIZIONE FIS personale ATA a.s. 2025/2026

Art. 41 - Incarichi Specifici

Il finanziamento per compensi Incarichi Specifici è pari a €**4.248,50**, così ripartito:

Assistenti amministrativi

n. 1 funzione per attività di coordinamento amministrativo e sostituzione DSGA in caso di sua assenza o impedimento (titolare beneficiario della seconda fascia dell'art. 7).

Assistente Amministrativo	Funzione	Importo
1 unità	Collaborazione nell'attività istruttoria ai decreti di ricostruzione di carriera e pratiche sul portale dell'INPS - PASSWEB	240,00
1 unità	Collaborazione nell'attività di pubblicazione albo pretorio amministrazione trasparente	240,00
1 unità	Collaborazione nell'attività istruttoria agli acquisti sulle piattaforme certificate	240,00
1 unità	Collaborazione nell'attività degli affari generali ed i rapporti con gli Enti	150,00
1 unità	Collaborazione nell'attività di gestione della rilevazione orario del personale ATA	240,00
1 unità	Collaborazione nell'attività istruttoria ai decreti di ricostruzione di carriera a seguito di sentenza del tribunale del lavoro	240,00
1 unità (Part Time)	Collaborazione nell'attività di pubblicazione sull'Anagrafe delle prestazioni e Amministrazione Trasparente	150,00
Totale		1.500,00

Roberto L. Acunablu
Principe per
leggi

Antonio Pirelli
A. Pirelli

Collaboratori scolastici

P. W.

Collaboratore Scolastico	Funzione	Importo
13 unità	Assistenza alla persona, assistenza alunni diversamente abili	2063,98
6 unità (Supplenti Annuali)	Ausilio materiale agli alunni della scuola dell'infanzia nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale, assistenza alunni diversamente abili	685,00
Totale		2.748,98

Attività	Numero dipendenti	Numero ore totali	Totale lordo dipendente
Intensivo amministrativi (di cui 1 part time) assistente tecnico (6 ore)	8	207,50	3.309,63
Lavoro straordinario personale amministrativo (di cui 1 part time)	7	295	4.705,25
Totale Assistenti Amministrativi (A)		502,50	8.014,88
Collaboratori Scolastici: sostituzione colleghi assenti: lavoro intensivo	27	117,5	1.615,63
Lavoro straordinario collaboratori scolastici	27	235	3.231,25
Supporto attività didattica:	32	326	4.482,50
Figura Unica	6	63	866,25
Servizio su più plessi	2	15	206,25
Palestra	8	60	825,00
Manutenzioni	4	40	550,00
Progetto Cambridge	Secondo le adesioni	90	1.237,50
Laboratorio WELL	Secondo le adesioni	90	1.237,50

Roberto L. Lombardi
Pierluigi

leg. D. 10/04/98

Antonio Zucchi
A. Pini

P. W

Totale Collaboratori Scolastici (B)	1036,50	14.251,88
Totale Generale (A+B)	1539,00	22.266,76

Art. 42 – Fondo per la valorizzazione del personale - ex comma 126 art.1 L.107/15

L'ammontare delle risorse finanziarie assegnate per l'erogazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente per l'a.s. 2025/26 è pari, complessivamente, a €15.377,00, lordo dipendente. Dall'a.s. 2019/20, con il comma 249 dell'art. 1 della legge di bilancio per il 2020 (L.160/2019) si è stabilito che le risorse del "bonus docenti", introdotto con la legge 107/2015, *non hanno vincolo di destinazione* e quindi non essendo più finalizzate alla valorizzazione del merito dei docenti potranno essere inglobate nel F.I.S. e utilizzate per le stesse finalità. In sede di Contrattazione si decide di destinare una quota del Fondo anche alla valorizzazione del Personale ATA. In particolare, la quota risulta così suddivisa: 85% Personale Docente, 15% Personale ATA.

Art. 43 - Ore eccedenti per la sostituzione di colleghi assenti

Fermo restando quanto previsto dall'art.28 comma 1 del CCNL 2016/18 (secondo il quale solo le eventuali ore non programmate nel PTOF, per la scuola primaria e secondaria, sono destinate alle supplenze sino a dieci giorni), il Dirigente Scolastico individua il docente secondo i seguenti criteri:

- docenti che hanno debiti orari (per fruizione di permessi brevi);
- disponibilità a prestare ore eccedenti;

Art. 44 - Formazione del personale

1. Le risorse per le attività di formazione del personale, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello Nazionale con il Piano Nazionale di Formazione dei docenti, sono ripartiti sulla base delle esigenze di formazione del personale in coerenza con il PTOF e con il PdM.
2. Sarà favorita la partecipazione del personale ad iniziative di formazione/aggiornamento della Scuola, della Rete, ministeriali e anche individuali, queste ultime se coerenti con PTOF e PdM e se suscettibili di adeguata ricaduta su docenti e alunni e sulla base dei criteri di accesso deliberati in sede di Collegio dei Docenti e Consiglio d'Istituto.

Art. 45 - Progetti comunitari e nazionali

Il personale partecipa a tali attività in base alla propria disponibilità individuale, alle relative competenze e secondo quanto previsto dal successivo art.41.

Nei progetti in cui il finanziamento non sia completamente vincolato e può, di conseguenza, essere prevista una retribuzione per il personale partecipante si procederà, nell'assegnazione degli incarichi, secondo i seguenti criteri:

- Si darà precedenza a coloro che sono in possesso di specifiche competenze (eventualmente individuate dal Collegio dei Docenti);
- Nel caso in cui non siano necessarie specifiche competenze:
- tutto il personale potrà partecipare, senza esclusione alcuna. Potrebbe essere favorita la rotazione per consentire una più ampia partecipazione;

Autore L. Ambolita
De Luca

leg. Doro

Autore
A. Fina

f. m

- Se la disponibilità e la partecipazione è ampia, verrà evitata la concentrazione di incarichi/partecipazione a più progetti da parte delle stesse persone;
- Per il personale ATA, acquisita la necessaria disponibilità, si procederà ad una distribuzione dei progetti in modo da coinvolgere tutti gli interessati. Anche in questo caso è prevista una rotazione, per agevolare la più ampia partecipazione.

Art. 46 - Accesso ed assegnazione degli incarichi

Il D.S. assunta la delibera del piano delle attività da parte del collegio dei docenti e del piano formulato dalla DSGA provvede, con apposita comunicazione formale, ad acquisire le disponibilità del personale docente e Ata fissando un termine entro il quale devono manifestare l'interesse all'attribuzione di tali attività. Ove il numero degli addetti indicato per ogni attività è inferiore rispetto alle disponibilità manifestate dai Docenti e ATA, il D.S. utilizza i criteri definiti nel confronto.

L'accesso alle attività da effettuare nell'istituzione scolastica può essere compensato in modo orario o forfettario se retribuite con il FIS.

Nell'affidamento dell'incarico sono indicati:

- a) La delibera del Collegio dei docenti;
- b) L'attività da effettuare;
- c) Il compenso da corrispondere (orario o forfettario).

Le attività saranno retribuite se effettivamente prestate, documentate e verificate dall'amministrazione.

Art. 47 - Riduzione del compenso in caso di assenza

Il personale retribuito con compenso forfettario, per ogni mese di assenza o frazione superiore ai 20 giorni, anche non continuativi, con esclusione delle assenze determinate da recupero ore eccedenti, subirà una decurtazione del 10%, la decurtazione sarà adottata in sede di verifica delle attività svolte al termine dell'anno scolastico e previa concertazione con la RSU.

Nel caso dei collaboratori del Dirigente, nel caso in cui il compito venga espletato da altro docente, il compenso verrà ripartito in misura proporzionale.

Art. 48 - Interruzione delle attività

In caso di interruzione delle attività, degli incarichi e/o dei progetti, per qualunque causa determinata, il personale sarà retribuito per i giorni effettivamente lavorati, compresi tra l'inizio e il termine delle attività, dividendo la somma spettante, anche se espressa in forma forfetaria per tali giornate.

In caso di rinuncia non si ha diritto ad alcuna ricompensa.

Art. 49 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

1. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.
2. Le prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al FIS, possono essere remunerate anche con recuperi compensativi, fino ad un massimo di giorni 13, compatibilmente con le esigenze di servizio.

[Handwritten signatures]

P. M

CAPO IV

I criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare

Art. 50 – Flessibilità oraria

1. Una volta stabilito l'orario di servizio dell'Istituzione scolastica, nell'ambito della programmazione iniziale è possibile adottare l'orario flessibile di lavoro. Oltre alle modalità previste per legge e dai contratti nazionali in vigore, potranno essere prese in considerazione, durante l'anno scolastico, altre richieste di organizzazione flessibile del lavoro, compatibilmente con le necessità dell'istituzione scolastica e delle esigenze prospettate dal restante personale.
2. La flessibilità orario potrà essere utilizzata anche per rimodulare il servizio onde fronteggiare il divieto di nomina disposto dell'art. 1 comma 332 della legge 190/2014.
Per tali ragioni la flessibilità si caratterizza per:
 - la rimodulazione dell'orario giornaliero e settimanale dei turni di lavoro;
 - lo scambio dei reparti/sedi per la copertura del personale assente con la cura dei servizi necessari a garantire il servizio senza oneri per l'Amministrazione;
 - maggior carico di lavoro dovuto alla sostituzione dei colleghi assenti nello stesso reparto;
 - è consentita per soddisfare particolari necessità di servizio o personali, previa formale autorizzazione della DSGA, accordi tra il personale per modifiche i turni ordinari di lavoro.
3. I lavoratori che si trovino in particolari situazioni familiari e/o personali, e che ne facciano richiesta, vanno favoriti nell'utilizzo dell'orario flessibile, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Art. 51 - Individuazione dei criteri

1. In applicazione del disposto dell'art.30 comma 4 punto c6) del CCNL 2019/21 e tenuto conto della dotazione organica di personale ATA dell'Istituto, si concorda di consentire la fruizione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata ed in uscita alle seguenti categorie di personale:
 - personale con certificazione di handicap grave (art.3 c.3 L.104/92);
 - personale che assiste familiare in condizione di handicap grave (art.3 c.3 L.104/92);
 - genitori di figli di età inferiore ad anni 12
2. Il personale ATA interessato potrà far domanda per fruire dell'istituto in questione entro il 15 settembre.
3. Le richieste saranno accolte, tenuto conto delle esigenze dell'istituzione scolastica, in modo da garantire, comunque, sempre l'assolvimento del servizio.
4. In caso di impossibilità di soddisfacimento delle richieste per numero di domande troppo elevato, si applicheranno i criteri previsti al punto 1 in ordine gerarchico.

[Signature]
[Signature]
[Signature]

[Signature]
[Signature]

Art. 52 - Fasce di oscillazione

In particolare, per permettere una maggiore conciliazione tra la vita lavorativa e vita familiare, il personale appartenente alle categorie di cui sopra potrà:

- far slittare il turno lavorativo dell'AA, CS nell'arco della giornata assicurando la copertura del servizio di propria competenza con altro di eguale qualifica, dopo averne data informazione alla Dsga ed aver ottenuto il relativo permesso;
- completare l'orario antimeridiano con orario pomeridiano su richiesta dei dipendenti (6h+3h);

CAPO V

Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello diservizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione)

Art. 53 - Criteri di applicazione

1. Tenuto conto di quanto stabilito dal CCNL Scuola 2019/21 all'art.30 comma 4 punto c8) e delle esigenze di funzionamento dell'istituto si individuano le seguenti modalità di applicazione:
 - Il personale è tenuto a informarsi delle comunicazioni di servizio generali diramate attraverso circolare interna consultando il sito istituzionale della scuola; si ritengono conosciute dal lavoratore dopo il secondo giorno dalla loro pubblicazione;
 - Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) verranno pubblicate sul sito istituzionale e/o sul registro elettronico;
 - Le comunicazioni verranno inoltrate al personale tramite posta elettronica di servizio o tramite altra posta elettronica e/o messaggistica comunicata e autorizzata all'uso dal personale stesso. Trattandosi di comunicazioni che non richiedono la connessione contestuale e contemporanea dei lavoratori, è possibile inviare comunicazioni anche durante le ore o periodi non lavorativi perché è garantita la libertà del lavoratore (tra questi è incluso anche il Dirigente Scolastico) di scegliere i tempi di lettura e/o di replica.

*Alle S. A. Acunbata
Pencetti fin
ntuht Bencetti
Meg Joras A. Finer*

CAPO VI

f. u

Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti i servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica.

Art. 54 - Utilizzo delle strumentazioni tecnologiche

1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifico addestramento del personale interessato;
2. Tale addestramento va inteso come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA;
3. Il personale deve attenersi all'uso degli strumenti tecnologici messi a disposizione dell'Amministrazione scolastica.
4. Le attività che rientrano nella categoria dei nuovi processi di innovazione possono ricondursi a:
 - esecuzione dei progetti comunitari;
 - adempimenti relativi agli obblighi di legge (es. vaccini);
 - assistenza all'utenza per le iscrizioni on line degli alunni;
 - supporto al piano PNSD;
 - supporto informatico ai docenti in occasione degli esami di Stato;
 - altri progetti, eventualmente deliberati nel PTOF, che richiedono il ricorso a strumenti o tecnologie innovative;
5. Il personale incaricato di tali attività potrà essere autorizzato, di volta in volta, a modificare, secondo proprie richieste e compatibilmente con le esigenze di servizio, il proprio orario, mantenendo il diritto alla retribuzione eventualmente a carico dei progetti.
6. In alternativa al pagamento, il personale di cui sopra, potrà accumulare eventuali ore prestate in orario eccedente ed utilizzare le stesse a richiesta come recupero, tenuto conto delle esigenze dell'istituzione scolastica.

TITOLO TERZO - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 55 - Liquidazione dei compensi

1. I compensi saranno liquidati con il sistema del Cedolino Unico dalla Ragioneria Territoriale dello Stato servizio VI stipendi a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale tra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.
2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del Fondo per il salario accessorio intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il Dirigente dispone, previa informazione della parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale per garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

Per il Dirigente Scolastico
Per il Dirigente Amministrativo
Per il Dirigente Tecnico
Per il Dirigente Economico
Per il Dirigente Amministrativo
Per il Dirigente Tecnico
Per il Dirigente Economico

P. Un

Art. 56 - Certificazione di compatibilità economico/finanziaria

1. La presente ipotesi di Contratto Integrativo di istituto verrà sottoposta al parere del Collegio dei Revisori dei Conti per ottenere la certificazione di compatibilità economico-finanziaria corredata dalla relazione tecnico-finanziaria redatta dalla DSGA e dalla relazione illustrativa del Dirigente Scolastico.

Art. 57 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Contratto Integrativo di Istituto valgono le norme generali del CCNL

Alle L. Agabola
Pierucci per
Autore Pierucci
Meg Joris A. Piron

Wille

Le Gumboldt

Peruensis

Antarctica

Mag. 1800s A. F. 1800

P. u